



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico – Classico "Marie Curie"

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB)

Circolare n. 26 del 5 ottobre 2013

Ai docenti
Agli alunni
Al personale ATA
Ai genitori

OGGETTO: Divieto di fumo a scuola

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma di Educazione alla Salute;
- favorire la fattiva collaborazione con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli studenti scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

E' nell'ambito di questo impegno alla tutela della salute e alla formazione che si inserisce l'applicazione rigorosa da parte dell'Istituto dell'art. 4 del Decreto Legge n.104 del 12 settembre 2013 (G.U. Serie Generale n.214 del 12/9/2013), che ribadisce il divieto di fumare nelle scuole, estendendolo anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Tale divieto comprende anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche.

Pertanto in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto è fatto divieto assoluto di fumare agli studenti, a tutto il personale scolastico e a tutti coloro che siano occasionalmente presenti in Istituto (genitori, esperti esterni, ecc.).

Il divieto è chiaramente in vigore durante tutto il periodo di permanenza all'interno della scuola, inclusi gli intervalli, durante i quali non è possibile uscire dal perimetro scolastico.

BB/OdR/as

RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi a cui rimandano le misure che verranno adottate sono i seguenti:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24/12/1934 n. 2316, art. 25 – Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico
- Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4
- Circolare Ministero della Salute 17/12/2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/2004
- Circolare 2/SAN/2005 14/1/ 2005
- Circolare 3/SAN/2005 25/1/ 2005
- Legge 28/12/2001 n. 448, art. 52, punto 20
- Legge 16/01/2003 n. 3, art.51
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL Scuola 2006-2009
- D.L. n. 81 del 9/04/2008
- D. L. n. 104 del 12/9/2013.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) della D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle, utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare, direttamente o per tramite del DS o suo delegato, la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

BB/OdR/as

Tutto il personale è tenuto a rispettare e a far rispettare il divieto, vigilando e segnalando prontamente eventuali infrazioni alla docente prof.ssa Michela Marelli e al collaboratore scolastico sig. Giuliano Basilico designati dal Dirigente Scolastico come responsabili.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della normativa, non fanno rispettare le singole disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di **una somma da € 200 a € 2000.**

SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente in istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Istituto. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola si procederà a notificare alle famiglie l'infrazione della norma.

Infatti, come stabilito dall'art. 7 della Legge 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448/2001, dall'art. 189 della Legge 311/2004 e dall'art. 10 della Legge 689/1981, dall'art. 96 del D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di **una somma da € 27,50 a € 275,00.** La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

La procedura di contestazione delle infrazioni, le relative sanzioni disciplinari e/o amministrative, le modalità di pagamento delle multe verranno comunicate più dettagliatamente dopo la delibera del Consiglio di Istituto.

La collaborazione di tutti ci consentirà di perseguire l'obiettivo condiviso della salvaguardia della salute di ciascuno e di evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni amministrative o provvedimenti disciplinari.

Il dirigente scolastico
Bortolino Brunelli

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93